



MICROCREDITO

-
- **Normativa**
 - **Evoluzione**
 - **Prospettive**

Norme di Riferimento

Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.)

- **Art. 111** Microcredito (in vigore dal 17 ottobre 2012)
- **Art. 113** Controlli sull'elenco previsto dall'art. 111 (in vigore dal 17 ottobre 2012)

Ministero dell'economia e delle finanze

- **D.M. 17/10/2014, n. 176** - Disciplina del microcredito, in attuazione dell'art. 111, comma 5, del T.U.B.

Ministero dello sviluppo economico

- **D.M. 18/03/2015** - Modifiche al decreto 24 dicembre 2014 in materia di interventi del Fondo di garanzia per le PMI in favore di operazioni di microcredito destinate alla micro imprenditorialità

Provvedimento della Banca d'Italia (3 giugno 2015)

- Disposizioni per l'iscrizione e la gestione dell'elenco degli operatori di microcredito

Pilastri della Normativa

- 
- **Microcredito imprenditoriale**
 - **Microcredito sociale**
 - **Operatori di Microcredito**

Microcredito Imprenditoriale - Beneficiari

Rientra nell'attività di microcredito disciplinata dal presente titolo l'attività di finanziamento finalizzata a:

- Sostenere l'avvio o lo sviluppo di un'attività di lavoro autonomo o di microimpresa;
- Impresa organizzata in forma individuale, di associazione, di società di persone, di società a responsabilità limitata semplificata o di società cooperativa;
- Ovvero a promuovere l'inserimento di persone fisiche nel mercato del lavoro.

Beneficiari esclusi

- lavoratori autonomi o imprese titolari di partita IVA da più di cinque anni;
- lavoratori autonomi o imprese individuali con un numero di dipendenti superiore alle 5 unità;
- società di persone, società a responsabilità limitata semplificata, o società cooperative con un numero di dipendenti non soci superiore alle 10 unità;
- imprese che al momento della richiesta presentino, anche disgiuntamente, requisiti dimensionali superiori a quelli previsti dall'articolo 1, secondo comma, lettere a) e b) del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, come aggiornati ai sensi del terzo comma della medesima disposizione ed un livello di indebitamento superiore a 100.000 Euro.

Finalità dei Finanziamenti

- All'acquisto di beni, ivi incluse le materie prime necessarie alla produzione di beni o servizi e le merci destinate alla rivendita, o di servizi strumentali all'attività svolta, compreso il pagamento dei canoni delle operazioni di leasing e il pagamento delle spese connesse alla sottoscrizione di polizze assicurative. I finanziamenti possono essere concessi anche nella forma di microleasing finanziario;
- Alla retribuzione di nuovi dipendenti o soci lavoratori;
- Al pagamento di corsi di formazione volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti; i finanziamenti concessi alle società di persone e alle società cooperative possono essere destinati anche a consentire la partecipazione a corsi di formazione da parte dei soci;
- Al pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento.

Servizi di Assistenza e Monitoraggio

L'operatore di microcredito presta, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, almeno due dei seguenti servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati:

- supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
- formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
- formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
- supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
- supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
- con riferimento al finanziamento concesso per le finalità indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
- supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

Importo Finanziabile

- € 25.000 per ciascun beneficiario
- € 35.000 qualora ricorrano congiuntamente le seguenti caratteristiche:
 - erogazione frazionata;
 - pagamento puntuale delle ultime 6 rate;
 - sviluppo del progetto attestato dal raggiungimento di risultati intermedi previsti nel contratto;
 - affidabilità del beneficiario (es. assenza di pregresse inadempienze)

Microcredito sociale - Destinatari

Rientra nell'attività disciplinata dal presente capo l'attività di finanziamento finalizzata a promuovere progetti di inclusione sociale e finanziaria destinati a persone fisiche che si trovino in una delle seguenti condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale:

- Stato di disoccupazione;
- Sospensione o riduzione dell'orario di lavoro per cause non dipendenti dalla propria volontà;
- Sopraggiungere di condizioni di non autosufficienza propria o di un componente il nucleo familiare;
- Significativa contrazione del reddito o aumento delle spese non derogabili per il nucleo familiare.

Importo e Durata

- L'esposizione di ciascun beneficiario verso il medesimo finanziatore non può in alcun momento eccedere il limite di 10.000 euro
- i finanziamenti non sono assistiti da garanzie reali e hanno una durata massima di cinque anni.